



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati riunita a Padova il 6 febbraio 2016

in relazione

alla discussione nell'aula del Senato del **DDL 2085** già approvato dalla Camera dei Deputati

richiamata

la propria delibera del 17.9.2015 con la quale :

- esprimeva apprezzamento per le modifiche introdotte all'art. 26, laddove il fine di favorire una maggiore concorrenzialità nell'ambito dell'attività forense mediante l'esercizio della professione in forma societario è stato coniugata con la prescrizione, a tutela del primario bene dell'indipendenza ed autonomia degli avvocati, della partecipazione maggioritaria nella società – quanto al capitale ed al diritto di voto – di iscritti all'Albo.
- Evidenziava la necessità di disciplinare in modo puntuale gli aspetti fiscali e previdenziali delle società e il contenuto dei relativi statuti al fine del corretto esercizio della professione forense in forma societaria e ciò a garanzia della prestazione fornita al cittadino

rilevato

- che numerosi emendamenti proposti al testo approvato dalla Camera dei Deputati vanno nella direzione contraria a quella auspicata e perseguita di rispetto e difesa dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato quali valori di dignità del professionista e di garanzia del cittadino;
- che per la peculiarità del tema trattato appare opportuna l'adozione di una normativa specifica, già prevista nella Legge 247/2012, e riproposta con gli **emendamenti 41.1** (De Petris – Gambaro), **41.21** (Cucca) e **46.4** (Lanzillotta)
- che, diversamente, dovranno trovare accoglimento gli **emendamenti: 41.9** (Perrone) volto a garantire che nell'ambito societario "i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo..." ; **41.17** (Fornaro – Borioli) e **41.19** (Buccella – Castaldi – Giroto – Petrocelli) volti ad evitare il sorgere di incompatibilità e ciò anche mediante la previsione del divieto per la società di svolgere attività a favore del socio non professionista;
- Che appare altresì necessaria una previsione fiscale per l'assoggettamento del reddito professionale prodotto in ambito societario e l'obbligo per l'avvocato del corrispondente versamento contributivo e previdenziale a favore della Cassa di Previdenza Forense.

Richiamata e ribadita altresì

- la necessità, ai fini della semplificazione relativa alla trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, che sia modificato l'art. 5 L. 162/14 nel senso di espressamente prevedere che l'autenticazione delle firme ad opera dell'avvocato sia titolo per la trascrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 2643 CC e che tale previsione è contemplata nell'emendamento **43.0.22** (Stefani –Consiglio)

INVITA

i Senatori

all'approvazione degli emendamenti al DDL 2085 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) **come sopra evidenziati ed illustrati.**

Si comunichi al Governo, al Ministro della Giustizia, ai singoli Senatori, al CNF, a Cassa Forense e OUA

Padova 6 febbraio 2016



Il Presidente
Avv. Patrizia Corona